

Allegato A

MODALITA' E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE O LA REVOCA DEI TERRENI INCOLTI O ABBANDONATI

(articolo 5 Legge 440/1978 e articolo 9 Legge regionale 21/2016)

L'Unione dei Comuni o il Comune non aderente ad alcuna Unione (di seguito indicati come "amministrazione procedente") assegnano per la coltivazione le terre incolte o abbandonate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

I richiedenti che hanno titolo per presentare la domanda di coltivazione sono:

- ⇒ gli imprenditori agricoli singoli o associati,
- ⇒ le Associazioni Fondiarie che operano in coerenza con le finalità della Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali).

Sono definiti "terreni incolti o abbandonati" i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), ad esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione d'uso;

Sono definiti "terreni silenti" i terreni agricoli incolti o abbandonati per i quali non è noto o non è reperibile il proprietario o avente diritto.

Il procedimento di assegnazione è attivato su istanza del richiedente titolato.

La domanda di coltivazione deve comprendere il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) di durata di almeno 5 anni.

Il PSA contiene almeno le seguenti informazioni:

- Estremi catastali delle particelle (Comune, foglio di mappa, numero particella, superficie, qualità e classe) che si intendono coltivare e la superficie agricola utilizzabile (SAU);
- Piano di coltivazione dettagliato per particella, o gruppi di particelle affini, con indicazione delle colture che si intendono effettuare per ciascun anno del piano;
- Impegno da parte del richiedente di coltivare i terreni secondo quanto indicato nel PSA.

La domanda di coltivazione viene notificata a cura dell'amministrazione procedente contemporaneamente al proprietario ed agli aventi diritto, qualora conosciuti e reperibili.

L'amministrazione procedente pubblica la domanda di coltivazione sull'albo pretorio e sul proprio sito "Amministrazione trasparente".

Contestualmente alla pubblicazione di cui al punto precedente l'amministrazione procedente trasmette la domanda di coltivazione alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (BURP).

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della domanda di coltivazione sul BURP, i proprietari, gli aventi diritto ed altri eventuali richiedenti titolati, possono presentare all'amministrazione procedente istanze di coltivazione concorrenti.

Tale richiesta dovrà essere corredata di un PSA redatto secondo i medesimi criteri seguiti per l'istanza di coltivazione.

In caso di domande di coltivazione concorrenti, le assegnazioni saranno effettuate dall'amministrazione precedente sulla base di una graduatoria che tenga conto delle migliori soluzioni organizzative e gestionali ai fini:

- a) della ricomposizione fondiaria;
- b) del razionale sfruttamento del suolo;
- c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
- d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio.

L'impegno di coltivazione dei proprietari o degli aventi diritto interrompe il procedimento di assegnazione tuttavia, se questi non realizzano il piano di sviluppo aziendale entro un periodo non superiore all'annata agraria (fatte salve eventuali prescrizioni di durata inferiore quali ad es. fitosanitarie, prevenzione rischi idrogeologici e di incendio), i terreni dovranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Fatto salvo quanto sopra esposto, qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, l'amministrazione precedente, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, provvede alla revoca della assegnazione.

Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi all'amministrazione precedente nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Assegnazione terreni forestali silenti

Si applicano le procedure stabilite dalla L.r. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", articolo 18, commi 7-11 e successive modifiche e integrazioni.